

CODICE PRIVACY STORY

La cronologia delle modifiche alle leggi sulla privacy aggiornata al 4 novembre 2010

Il diritto alla privacy è stato regolato, dalla nascita della Repubblica ad oggi, da due leggi emanate per attuare la Costituzione e le Direttive europee in materia: la [Legge 675 del 1996](#) ed il [Decreto legislativo 196 del 2003](#).

Dopo un breve presentazione dei richiami della nostra Costituzione al diritto alla privacy, potrete leggere gli elenchi di tutte le leggi ed i decreti che hanno modificato od integrato, fino ad oggi, prima la 675/1996 e poi la 196/2003.

In detti elenchi sono disponibili i richiami interni ai dettagli di ogni legge o decreto, riportando gli articoli pertinenti ed il link all'intero provvedimento.

La Costituzione della Repubblica italiana

La Costituzione italiana, in vigore dal 1° gennaio 1948, contiene due articoli strettamente correlati al diritto alla privacy:

Art. 14.

Il domicilio e' inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

In particolare, entrambi sono relativi all'aspetto difensivo del diritto alla privacy, e solo le Leggi regolano quello autodeterminativo. Se volete, potrete leggere tutti gli articoli selezionando [Costituzione della Repubblica italiana](#)

La Legge sulla protezione dei dati personali

Il 1° gennaio 1998, per ottemperare alla [Direttiva 95/46/CE](#) e, con le successive modifiche, la [Direttiva 97/66/CE](#) dell'Unione Europea, è entrata in vigore la prima legge italiana in materia di privacy, la [Legge 675 del 31 dicembre 1996](#), intitolata **Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**.

Nel testo allegato viene presentata la versione consolidata con il [Decreto legislativo 467 del 28/12/2001](#).

Dalla data di emanazione della Legge, sono state effettuate le seguenti integrazioni e modifiche:

- [Legge 676 del 31/12/1996 \(legge delega\)](#)
- [Decreto legislativo 123 del 09/05/1997;](#)
- [Decreto legislativo 255 del 28/07/1997;](#)
- [Decreto del Presidente della Repubblica 501 del 31/03/1998;](#)
- [Decreto legislativo 135 del 08/05/1998;](#)
- [Decreto legislativo 171 del 13/05/1998;](#)
- [Legge 344 del 06/10/1998;](#)
- [Decreto legislativo 389 del 06/11/1998;](#)
- [Decreto legislativo 51 del 26/02/1999;](#)
- [Decreto legislativo 135 del 11/05/1999;](#)
- [Decreto del Presidente della Repubblica 318 del 28/07/1999;](#)
- [Decreto legislativo 281 del 30/07/1999;](#)
- [Decreto legislativo 282 del 30/07/1999;](#)
- [Legge 325 del 03/11/2000;](#)
- [Legge 127 del 24/03/2001;](#)
- [Decreto legislativo 467 del 28/12/2001;](#)

Tutte queste leggi e decreti, compresa la **Legge 675/1996**, sono state, parzialmente o integralmente, abrogate con l'entrata in vigore del Testo Unico sulla Privacy.

Nel seguito sono illustrate le integrazioni ed i dettagli delle modifiche:

[Legge 676 del 31 dicembre 1996](#)

Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

La legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3, delega il Governo all'emanazione di disposizioni integrative e correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

[Decreto legislativo 123 del 09 maggio 1997](#)

Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Il decreto modifica alcuni articoli della Legge 675/1996, relativi alle modalità di comunicazione dell'informativa all'interessato, al trattamento dei dati in ambito giornalistico, alle Autorizzazioni del Garante e ad alcune norme relative allo stesso Garante. Le modifiche interessano l'**art. 10, comma 1**, l'**art. 25, comma 4**, e l'inserimento del **comma 4-bis**, l'**art. 30, comma 1**, l'**art. 33, comma 1 e 3**, l'**art. 41, comma 7**, e l'inserimento del **comma 7-bis**, e l'**art. 42, comma 1 e 4**.

[Decreto legislativo 255 del 28 luglio 1997](#)

Disposizioni integrative e correttive della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), Legge n. 676 del 31 dicembre 1996 (legge delega)

Il decreto modifica due articoli della Legge 675/1996, relativi alla Notifica al Garante: l'**art. 7** con l'inserimento dei **commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinqies**, e l'**art. 41, comma 2**.

Decreto del Presidente della Repubblica 501 del 31 marzo 1998

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Il decreto, pubblicato sulla G.U. 25 del 1° febbraio 1999, definisce le norme organizzative ed esecutive per l'Ufficio del Garante. Esso sarà integrato dai Regolamenti interni che lo stesso Ufficio emanerà a partire dal 28 giugno del 2000, visibili sul sito del [Garante](#) nella pagina **Normativa Italiana** alla sezione **Regolamenti interni del Garante**.

Decreto legislativo n. 135 del 8 maggio 1998

Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici

Il decreto detta le norme sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, in ottemperanza alla Legge 675/1996 e la modifica, con l'inserimento dell'**art. 12-bis** e la modifica dell'**art. 41, comma 5**.

Decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998

Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della [Direttiva 97/66/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica (modificato dal D.Lgs. 467/2001)

Il decreto detta le norme sul trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni (art. 1-11) e modifica (art. 12) la Legge 675/1996, per quanto concerne l'attività giornalistica, all'**art. 12, comma 1, lettera e)**, all'**art. 20, comma 1, lettera d)** ed all'**art. 25, comma 1 e 2**.

Gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 171 saranno modificati successivamente con il D.Lgs. 467/2001.

Legge n. 344 del 6 ottobre 1998

Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676 del 31 dicembre 1996, in materia di trattamento dei dati personali

La legge proroga, al **31 luglio 1999**, della delega al Governo, di cui alla Legge 676 del 31 dicembre 1996.

Decreto legislativo n. 389 del 6 novembre 1998

Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici

Il decreto modifica l' **art. 41, comma 5**, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, già modificato dal Decreto legislativo 135 del 8 maggio 1998, prorogando i termini di prosecuzione dei trattamenti di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici da diciotto mesi a ventiquattro mesi, a partire dal 1° gennaio 1998, in assenza delle relative disposizioni di legge.

Decreto legislativo n. 51 del 26 febbraio 1999

Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n.675, concernenti il personale dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali

Il decreto modifica ed integra la Legge 675/1996 all'**art. 33, comma 1, comma 1-bis, comma 1-ter, comma 1-quater, comma 1-quinquies, comma 1-sexies, comma 3, comma 3-bis, comma 4 e comma 4-bis**, relativi al personale dell'Ufficio del Garante.

Decreto legislativo n. 135 del 11 maggio 1999

Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici (con aggiornamenti)

Il decreto, pubblicato sulla G.U. 113 del 17 maggio 1999, detta le norme sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, in ottemperanza alla Legge 675/1996 e, con l'art. 5, la modifica, limitatamente all'**art. 22, comma 1 e 3**, e l'inserimento del **comma 3-bis**.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999

Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 675 del 31 dicembre 1996

Il decreto detta le norme relative alle **misure minime di sicurezza** da adottare: è la base su cui è stato impostato l'Allegato B del Codice Privacy.

Decreto legislativo n. 281 del 30 luglio 1999

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica

Il decreto integra la Legge 675/1996 all'art. 7, inserendo i **commi 5-bis e 5-ter**, all'art. 9, inserendo il **comma 1-bis, l'art. 16**, inserendo al **comma 2 la lettera c-bis**), all'art. 21, modificando il **comma 4, l'art. 28**, inserendo al **comma 4 la lettera g-bis**), ed all'art. 29, modificando il **comma 4** ed inserendo il **comma 6-bis**.

Inoltre, promuove la sottoscrizione dei **codici di deontologia del settore storico, statistico e scientifico**, dettandone le norme applicative.

Infine, integra il **Decreto del Presidente della Repubblica 1409 del 30/09/1963**, relativo alle norme del personale degli Archivi di Stato, modificando l'art. 21 e l'art. 22 ed inserendo l'art. 21-bis, modifica l'art. 2 del **Decreto del Presidente della Repubblica 854 del 30/12/1975**, relativo ai documenti coperti da Segreto di Stato, ed integra il **Decreto legislativo 322 del 06/09/1989**, relativo alle norme sul Servizio Statistico Nazionale, inserendo l'art. 6-bis e modificando l'art. 7, comma 2, l'art. 9, commi 1, 2, 4 e l'art. 12, comma 1, lettera a), e comma 2.

Decreto legislativo n. 282 del 30 luglio 1999

Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario

Il decreto integra la Legge 675/1996 inserendo l'art. 23, **comma 1-bis, comma 1-ter e comma 1-quater**, e modificando il **comma 2**. Inoltre, modifica l'art. 17, comma 3, del sopraccitato **Decreto legislativo 135 del 11/05/1999**.

Legge n. 325 del 3 novembre 2000

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996

La legge fissa al **31 dicembre 2000** il termine ultimo per redigere il **Documento Programmatico Sulla Sicurezza** di cui all'art. 6 del sopraccitato Decreto del Presidente della Repubblica 318 del 28/07/1999.

Legge n. 127 del 24 marzo 2001

Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676 del 31 dicembre 1996, in materia di trattamento dei dati personali

La legge, pubblicata sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2001, impone, entro il **31 dicembre 2001**, l'emanazione dei decreti legislativi, di cui alla Legge 676 del 31 dicembre 1996 ed impegna il Governo ad elaborare un Testo Unico sulla Privacy, entro il **31 dicembre 2002**.

Decreto Legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001

Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della legge n. 127 del 24 marzo 2001

Il decreto integra la Legge 675/1996:

- inserendo l'art. 2, **comma 1-bis ed 1-ter**;
- modificando l'art. 3, **comma 2, l'art. 7, commi 1 e 2 ed il comma 4, lettera h)**;
- abrogando, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento dell'Ufficio del Garante, l'art. 7, **commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, l'art. 13, comma 1, lettera b) e l'art. 28, comma 7**;
- modificando l'art. 10, **comma 1, lettera f)**, ed il **comma 4, e l'art. 12, comma 1, lettera b) ed h)**;
- inserendo l'art. 12, **comma 1, lettera h-bis)**, l'art. 14, **comma 1, lettera e-bis)**, l'art. 20, **comma 1, lettera h-bis)**, l'art. 22, **comma 1-ter**, e l'art. 24-bis;
- modificando l'art. 20, **comma 1, lettera g)**, l'art. 28, **commi 1 e 3, ed il comma 4, lettere b), d), e g)**, l'art. 31, **comma 1, lettere c) ed l)**, l'art. 34, l'art. 35, **comma 2**, l'art. 36, l'art. 37, **comma 1, l'art. 39, commi 1 e 2, e l'art. 41, comma 1**;
- inserendo l'art. 37-bis;
- promuovendo la sottoscrizione di diversi **codici di deontologia**, elencati nell'art. 20, comma 2, del presente decreto.

Inoltre, integra il sopraccitato **Decreto legislativo 171 del 13/05/1998**, modificando l'art 5, **comma 1, l'art. 5, comma 6, l'art. 7**, ed inserendo l'art. 5, **comma 1-bis, e l'art. 7, comma 2-bis**.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore, con [Decreto legislativo 196/2003](#) del 30 giugno 2003, intitolato **Codice in materia di protezione dei dati personali**, ma più noto come **Codice Privacy** o **Testo Unico sulla Privacy**, che qui viene presentato nella versione consolidata alla [Legge 183 del 04/11/2010](#).

Sono abrogate le seguenti leggi e decreti, integralmente o limitatamente ai o con esclusione dei soli articoli citati :

- Legge 121 del 1° aprile 1981, in materia di ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza, limitatamente all'art. 8, quarto comma, ed all'art. 9, quarto comma;
- Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, in materia di diffusione di dati relativi a studenti, limitatamente all'art. 330-bis;
- **Legge 675 del 31 dicembre 1996;**
- Decreto legislativo 123 del 9 maggio 1997;
- Decreto legislativo 255 del 28 luglio 1997;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 501 del 31 marzo 1998, limitatamente agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;**
- Decreto legislativo 135 del 8 maggio 1998, limitatamente all'art. 1;
- Decreto legislativo 171 del 13 maggio 1998;
- Decreto legislativo 204 del 5 giugno 1998, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico, limitatamente all'art. 6, comma 4;
- Decreto legislativo 389 del 6 novembre 1998;
- Decreto legislativo 51 del 26 febbraio 1999;
- Decreto legislativo 135 del 11 maggio 1999;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 318 del 28 luglio 1999;**
- Decreto legislativo 281 del 30 luglio 1999, con esclusione degli articoli 1, comma 1, 11 e 12;
- Decreto legislativo 282 del 30 luglio 1999;
- Decreto legge 70 del 28 marzo 2000, convertito con modificazioni dalla Legge 137 del 26 maggio 2000, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo, limitatamente all'art. 2, comma 5-quater 1;
- Legge 325 del 3 novembre 2000;
- Decreto del Ministro della Sanità 380 del 27 ottobre 2000, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero, limitatamente all'art. 2, comma 5;
- Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000, in materia di certificati di assistenza al parto, limitatamente all'art. 16, commi 2 e 3;
- Legge 52 del 6 marzo 2001, in materia di donatori di midollo osseo, limitatamente all'art. 4, comma 3;
- Legge 152 del 30 marzo 2001, limitatamente all'art. 12;
- Decreto del Ministro della Sanità 279 del 18 maggio 2001, in materia di malattie rare, limitatamente all'art. 5, comma 9;
- Decreto legislativo 467 del 28 dicembre 2001;

Nell'elenco sono **evidenziati** la legge madre ed i regolamenti dell'Ufficio del Garante e delle misure minime di sicurezza, cardini della vecchia normativa.

Se volete conoscere le corrispondenze tra le norme citate nella [Legge 675/1996](#) e le sue integrazioni o modifiche ed il [D.Lgs. 196/2003](#), selezionate la [Tavola di corrispondenza](#) dei riferimenti previgenti al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Dalla data di emanazione del Testo Unico ad oggi sono state effettuate le integrazioni e/o modifiche riportate nei seguenti provvedimenti legislativi:

- [Decreto legge 354 del 24/12/2003](#)
- [Decreto Legislativo 42 del 22/01/2004](#)
- [Legge 45 del 26/02/2004](#)
- [Legge 138 del 26/05/2004](#)
- [Decreto legge 158 del 24/06/2004](#)

- [Decreto legge 266 del 09/11/2004](#)
- [Legge 26 del 01/03/2005](#)
- [Decreto legge 144 del 27/07/2005](#)
- [Legge 155 del 31/07/2005](#)
- [Decreto legislativo 209 del 07/09/2005](#)
- [Decreto legge 273 del 30/12/2005](#)
- [Legge 21 del 27/01/2006](#)
- [Legge 51 del 23/02/2006](#)
- [Legge 228 del 12/07/2006](#)
- [Decreto legge 300 del 28/12/2006](#)
- [Legge 31 del 27/02/2008](#)
- [Legge 48 del 18/03/2008](#)
- [Decreto legislativo 109 del 30/05/2008](#)
- [Decreto legge 112 del 25/06/2008](#)
- [Legge 133 del 06/08/2008](#)
- [Decreto legge 207 del 30/12/2008](#)
- [Legge 14 del 27/02/2009](#)
- [Legge 15 del 04/03/2009](#)
- [Legge 166 del 20/11/2009](#)
- [Legge 120 del 29/07/2010](#)
- [Legge 183 del 04/11/2010](#)

Seguono, per ogni provvedimento legislativo sopraccitato, i riferimenti ed i dettagli di ogni integrazione, modifica o abrogazione:

[Decreto legge 354 del 24 dicembre 2003](#)

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. 300 del 29 dicembre 2003, contiene le seguenti modifiche al Codice Privacy:

- Art. 3: l'art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità, è integralmente sostituito;
- Art. 4: all'art. 181 - Altre disposizioni transitorie, è aggiunto il comma 6-bis;
- Art. 5: all'art. 183 - Norme abrogate, la lettera f) del comma 1 è sostituita.

Il Decreto è stato convertito, con modificazioni in materia di privacy, dalla [Legge 45 del 26 febbraio 2004](#)

[Decreto Legislativo 42 del 22 gennaio 2004](#)

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Il Decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28, abroga il **comma 4 dell'art. 179** del Codice Privacy:

Articolo 184 - Norme abrogate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- (omissis)
- **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4;**
- (omissis).

Con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio è abrogata, a partire dal **1° maggio 2004** la modifica al **Decreto legislativo 490 del 29 ottobre 1999**, relativa all'accesso agli Archivi di Stato.

Legge 45 del 26 febbraio 2004

Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia

Nella suddetta Legge, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2004, **sono evidenziati** gli articoli, i commi e le modifiche in materia di privacy, apportate in sede di conversione:

Art. 3. Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. **L'articolo 132** del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e' sostituito dal seguente:

"Art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità.

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per **ventiquattro mesi**, per finalità di accertamento e repressione dei reati.*
2. *Decorso il termine di cui al comma 1, i dati **relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti** di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.*
3. *Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato **del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato**, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, **ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.***
4. *Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, **il giudice autorizza l'acquisizione dei dati**, con decreto motivato, **se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.***
5. *Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto **delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:***
 - a) *prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);*
 - b) *disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;*
 - c) *individuare le modalità di **trattamento dei dati** da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, **l'utilizzazione dei dati sia consentita** solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;*
 - d) *indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.*
6. **(Comma soppresso).**

Art. 4. Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. **All'articolo 181** del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali **e' aggiunto**, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171."

Art. 5. (Soppresso dalla legge di conversione)

La Legge 45/2004 ha apportato modifiche significative al trattamento dei dati nel settore delle telecomunicazioni. In particolare, le modifiche sono relative all'accesso agli archivi telefonici per ragioni giudiziarie ed ai tempi di conservazione del traffico telefonico.

Legge 138 del 26 maggio 2004

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

Le seguenti modifiche relative al Codice Privacy sono contenute esclusivamente nella suddetta Legge, pubblicata nella G.U. 125 del 29 maggio 2004, di conversione del **Decreto legge 81 del 29 marzo 2004**, pubblicato sulla G.U. 76 del 31 marzo 2004:

Art. 2-quinquies.

Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *all'**articolo 37**, dopo il comma 1, **e' inserito** il seguente:
«**1-bis**. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e' dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e' tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale»;*
- b) *all'**articolo 83**, dopo il comma 2, **e' aggiunto** il seguente:
«**2-bis**. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12»;*
- c) *all'**articolo 89**, dopo il comma 2, **e' aggiunto** il seguente:
«**2-bis**. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, e' subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato»;*
- d) *all'articolo **181**, la **lettera e)** del comma 1 **e' abrogata**.*

La Legge 138/2004 ha esentato dalla Notifica al Garante i medici di base ed i pediatri ed ha modificato alcune norme relative al settore sanitario.

Decreto legge 158 del 24 giugno 2004

Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. 147 del 25 giugno 2004, contiene le seguenti modifiche relative al Codice Privacy, non modificate dalla **Legge 27 luglio 2004, n. 188**, pubblicata sulla G.U. 177 del 30 luglio 2004, di conversione dello stesso Decreto:

Art. 3.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *all'**articolo 180, comma 1**, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2004**»;*
- b) *all'**articolo 180, comma 3**, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «**entro il 31 marzo 2005**»;*
- c) *all'**articolo 181, comma 1, lettera a)**, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2005**».*

Questa è la **prima proroga**, relativa alle misure di sicurezza ed alle autorizzazioni per i dati sensibili, dei termini di applicazione del Codice Privacy.

Decreto legge 266 del 9 novembre 2004

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. 264 del 10 novembre 2004, contiene le seguenti modifiche relative al Codice Privacy, non modificate dalla **Legge 27 dicembre 2004, n. 306**, pubblicata sulla G.U. 302 del 27 dicembre 2004, di conversione dello stesso Decreto:

Art. 6. Trattamento di dati personali

*1. All'**articolo 180** del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) *al **comma 1**, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2005**»;*

b) al **comma 3**, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «**30 settembre 2005**».

Questa è la **seconda proroga**, relativa alle sole misure di sicurezza, dei termini di applicazione del Codice Privacy.

Legge 26 del 1 marzo 2005

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 314 del 30 dicembre 2004, recante "Proroga di termini"

Le seguenti modifiche relative al Codice Privacy sono contenute esclusivamente nella suddetta Legge, pubblicata sulla G.U. n. 50 del 2-3-2005, di conversione del **Decreto legge 314 del 30 dicembre 2004**, pubblicato sulla G.U. 306 del 31 dicembre 2004:

Art. 6-bis. Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali

1. All'**articolo 180** del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al **comma 1**, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "**31 dicembre 2005**";
- b) al **comma 3**, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "**31 marzo 2006**".

Questa è la **terza proroga**, relativa alle sole misure di sicurezza, dei termini di applicazione del Codice Privacy.

Decreto legge 144 del 27 luglio 2005

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. 173 del 27 luglio 2005, contiene le seguenti modifiche al Codice Privacy:

- Art. 6, comma 3: all'art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità, sono modificati i commi 1, 2 e 3, ed è aggiunto il comma 4-bis;

Il Decreto è stato convertito, con modificazioni in materia di privacy, dalla **Legge 155 del 31 luglio 2005**.

Legge 155 del 31 luglio 2005

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

Nella suddetta Legge, pubblicata sulla G.U. 177 del 1 agosto 2005, **sono evidenziati** i commi interessati e le modifiche in materia di privacy, apportate in sede di conversione:

Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1) (omissis)

2) (omissis)

3) All'**articolo 132** del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al **comma 1**, dopo le parole «al traffico telefonico», sono inserite le parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
- b) al **comma 1**, sono aggiunte in fine le parole: «, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per **sei mesi**»;
- c) al **comma 2**, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le **chiamate senza risposta**,»
- d) al **comma 2**, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori **sei mesi**»;
- e) al **comma 3**, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «**pubblico ministero anche su istanza**»;
- f) dopo il **comma 4**, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e' comunicato

immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».

4. (omissis)

La legge 155/2005, in ottemperanza alla nuova legislazione anti-terrorismo, modifica le norme relative all'accesso ai dati telefonici e telematici per ragioni giudiziarie ed alla loro conservazione.

Per conoscere i dati da conservare e le ulteriori modifiche in merito, vi invitiamo a leggere nel seguito il [Decreto Legislativo 109 del 30 maggio 2008](#), che attua la [Direttiva 2006/24/CE](#) dell'Unione Europea.

Decreto Legislativo 209 del 7 settembre 2005

Codice delle assicurazioni private

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. 239 del 13 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 163, contiene le seguenti modifiche al Codice Privacy:

Art. 352. Coordinamento formale con altre norme di legge

1. *Nel **comma 3 dell'articolo 120** del codice per la protezione dei dati personali le parole: «dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «**dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private**».*

2...8 (omissis)

Con la pubblicazione del nuovo Codice delle Assicurazioni private, sono sostituiti i relativi riferimenti nel Codice Privacy.

Decreto Legge 273 del 30 dicembre 2005

Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. 303 del 30 dicembre 2005, contiene le seguenti modifiche al Codice Privacy:

- Art. 10, comma 1, lettera a): all'art. 180 - Misure di sicurezza, il comma 1 e 3 sono sostituiti;
- Art. 10, comma 1, lettera b): all'art. 181 - Altre disposizioni transitorie, la lettera a) del comma 1 è sostituita.

Il Decreto è stato convertito, con modificazioni in materia di privacy, dalla [Legge 51 del 23 febbraio 2006](#)

Legge 21 del 27 gennaio 2006

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

Le seguenti modifiche relative al Codice Privacy sono contenute esclusivamente nella suddetta Legge, pubblicata nella G.U. 23 del 28 gennaio 2006, di conversione del [Decreto legge 245 del 30 novembre 2005](#), pubblicato sulla G.U. 279 del 30 novembre 2005:

Art. 8-bis Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile

1. *In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*
2. *Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto dall'**articolo 181, comma 1, lettera a)**, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196, e' prorogato fino al **30 giugno 2006**.*

Questa è la **proroga "ad hoc"**, per le attività del Dipartimento della Protezione Civile, dei termini di applicazione del Codice Privacy.

Legge 51 del 23 febbraio 2006

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

Nella suddetta Legge, pubblicata sulla G.U. 49 del 28 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 47, **sono evidenziati** gli articoli, i commi e le modifiche in materia di privacy, apportate in sede di conversione:

Art. 10. Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali

1. *Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*
 - a) **all'articolo 180:**
 - 1) *al **comma 1** le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;*
 - 2) *al **comma 3** le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;*
 - b) **all'articolo 181, comma 1, lettera a),** *le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2006».*

Questa è la **quarta proroga**, relativo alle misure di sicurezza ed alle autorizzazioni per i dati sensibili, dei termini di applicazione del Codice Privacy.

Legge 228 del 12 luglio 2006

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione

Le seguenti modifiche relative al Codice Privacy sono contenute esclusivamente nella suddetta Legge, pubblicata nella G.U. 160 del 12 luglio 2006, di conversione del **Decreto legge 173 del 12 maggio 2006**, pubblicato sulla G.U. 110 del 13 maggio 2006:

Art. 1. Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali

1. **All'articolo 181, comma 1, lettera a),** *del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».*

Questa è la **quinta proroga**, relativa alle autorizzazioni per i dati sensibili, dei termini di applicazione del Codice Privacy.

Decreto legge 300 del 28 dicembre 2006

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. 300 del 28 dicembre 2006, contiene le seguenti modifiche relative al Codice Privacy, non modificate dalla **Legge 26 febbraio 2007, n. 17**, pubblicata sulla G.U. 47 del 26 febbraio 2007, di conversione dello stesso Decreto:

Art. 6. Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini

1. **All'articolo 181, comma 1, lettera a),** *del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».*
2. ... 8. *(omissis)*

Questa è la **sesta ed ultima proroga**, relativa alle autorizzazioni per i dati sensibili, dei termini di applicazione del Codice Privacy.

Legge 31 del 28 febbraio 2008

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Le seguenti modifiche relative al Codice Privacy sono contenute esclusivamente nella suddetta Legge, pubblicata nella G.U. 51 del 29 febbraio 2008, di conversione del **Decreto legge 248 del 31 dicembre 2007**, pubblicato sulla G.U. 302 del 31 dicembre 2007:

Art. 47-quater. Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti.

*1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'**articolo 153, comma 4**, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.*

Questa Legge equipara la durata del mandato di tutte le Autorità garanti a **sette anni**, non rinnovabili.

Legge 48 del 18 marzo 2008

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

La Legge di ratifica, pubblicata sulla G.U. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 79, contiene i seguenti articoli relativi al Codice Privacy:

Art. 10. Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

*1. **Dopo il comma 4-bis dell'articolo 132** del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **sono inseriti** i seguenti:*

*«**4-ter.** Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.*

***4-quater.** Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.*

***4-quinquies.** I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del*

luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia».

La Legge 48/2008 modifica, oltre all'art. 132 del Codice Privacy, alcuni articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale.

Per quanto riguarda gli articoli del Codice Penale, relativi a reati inerenti la privacy, vi invitiamo a leggere nel nostro sito il documento [Il Codice Penale e la Privacy](#).

[Decreto Legislativo 109 del 30 maggio 2008](#)

Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. 141 del 18 giugno 2008, attua la [Direttiva 2006/24/CE](#) dell'Unione Europea, anche se con notevole ritardo, e contiene i seguenti articoli relativi al Codice Privacy:

Art. 2. Modifiche all'articolo 132 del Codice

All'articolo 132 del Codice sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *al **comma 1**, dopo le parole: «ventiquattro mesi» sono inserite le seguenti: «**dalla data della comunicazione**», le parole: «, **inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta**,» sono soppresse e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «**dodici mesi dalla data della comunicazione**»;*
 - a) *dopo il comma 1 e' inserito il seguente:*
«1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.»;
 - b) *i **commi 2, 4 e 4-bis** sono abrogati;*
 - c) *il **comma 5** e' così modificato:*
 - 1) *all'alinea, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «**al comma 1**» e le parole: «volti anche a» sono sostituite dalle seguenti: «**volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a**»;*
 - 2) *le **lettere b) e c)** sono soppresse;*
 - 3) *alla **lettera d)** le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «**al comma 1**».*

Art. 4. Autorità di controllo ed informazioni di tipo statistico

1. *All'articolo 154 comma 1, lettera a), del Codice, sono aggiunte, infine, le parole: «**e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico**».*
2. *(omissis)*

Art. 5. Sanzioni

1. *Dopo l'articolo 162 del Codice e' inserito il seguente:*
«Art. 162-bis. Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico.
 1. *Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 10.000 euro a 50.000 euro**, che può essere aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione.».*
2. *(omissis)*

Il Decreto, integra le definizioni dell'articolo 4 del Codice Privacy, modifica gli articoli 132 e 154, inserisce l'articolo 162-bis e definisce le categorie di dati da conservare.

Poiché i sei articoli del Decreto sono relativi, direttamente od indirettamente, al Codice Privacy, vi invitiamo a leggere direttamente il **testo integrale**, selezionando [Decreto Legislativo 109 del 30 maggio 2008](#).

Decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Il Decreto, pubblicato nella G.U. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L, contiene le seguenti modifiche al Codice Privacy:

- Art. 29, comma 1: all'art. 34 – Trattamenti con strumenti elettronici, è inserito il comma 1.bis;
- Art. 29, comma 4: all'art. 38 – Modalità di notificazione, è sostituito il comma 2.

Il Decreto è stato convertito, con modificazioni in materia di privacy, dalla **Legge 133 del 6 agosto 2008**

Legge 133 del 6 agosto 2008

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Nella suddetta Legge, pubblicata nella G.U. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196, sono **evidenziati** gli articoli, i commi e le modifiche in materia di privacy, apportate in sede di conversione:

Art. 29. Trattamento dei dati personali

1. All'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1».

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

3. (abrogato)

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

- a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
- d) la o le finalità del trattamento;
- e) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- f) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- g) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- h) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle

garanzie medesime». All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie» sono inserite le seguenti: «e il Ministro per la semplificazione normativa».

La Legge 133/2008 semplifica gli adempimenti per le aziende che non trattano dati sensibili, esclusi quelli dei dipendenti, e per quelle che li trattano esclusivamente per assolvere agli obblighi contabili, amministrativi e fiscali. Si veda, in proposito, in questo sito, il documento [Misure minime](#).

Decreto legge 207 del 30 dicembre 2008

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

Il Decreto, pubblicato nella G.U. 304 del 31 dicembre 2008, contiene le seguenti modifiche al Codice Privacy:

- Art. 44, comma 2: all'art. 161 – Omessa o inadeguata informativa all'interessato, sono raddoppiate le sanzioni;
- Art. 44, comma 3: all'art. 162 – Altre fattispecie, sono raddoppiate le sanzioni e sono inseriti i commi 2-bis e 2-ter;
- Art. 44, comma 4: l'art. 162-bis – Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico, comma 1, è parzialmente abrogato;
- Art. 44, comma 5: all'art. 163 – Omessa o incompleta notificazione, comma 1, sono raddoppiate le sanzioni;
- Art. 44, comma 6: all'art. 164 – Omessa informazione o esibizione al Garante, comma 1, sono aumentate di due volte e mezzo le sanzioni;
- Art. 44, comma 7: dopo l'art. 164, è inserito l'articolo 164-bis – Casi di minore gravità e ipotesi aggravate;
- Art. 44, comma 8: l'art. 165 – Pubblicazione del provvedimento del Garante, è modificato;
- Art. 44, comma 9: l'art. 169 – Misure di sicurezza, è modificato.

Il Decreto è stato convertito, con modificazioni in materia di privacy, dalla [Legge 14 del 27 febbraio 2009](#)

Legge 14 del 27 febbraio 2009

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

Nella suddetta Legge, pubblicata nella G.U. 49 del 28 febbraio 2009, **sono evidenziati** gli articoli, i commi e le modifiche in materia di privacy, apportate in sede di conversione:

Art. 44. Disposizioni in materia di tutela della riservatezza

1. *All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono soppresse.*

1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005.

2. **All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro».**

3. **L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' così modificato:**

- a) **al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;**
- b) **al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;**
- c) **dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:**
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresì applicata in sede

amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».

4. **All'articolo 162-bis, comma 1**, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che può essere aumentata» fino alla fine del comma sono soppresse.
5. **All'articolo 163, comma 1**, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.
6. **All'articolo 164, comma 1**, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».
7. **Dopo l'articolo 164** del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 164-bis - Casi di minore gravità e ipotesi aggravate.
 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e' di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
 2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
 3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
 4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
8. **All'articolo 165, comma 1**, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».
9. **L'articolo 169** del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' così modificato:
 - a) nel **comma 1**, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;
 - b) nel **comma 2**, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».
10. (omissis)
11. (omissis)

La Legge 14/2009 inasprisce notevolmente le sanzioni amministrative relative alle informative ed alle notifiche.

Legge 15 del 4 marzo 2009

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti

La Legge delega, pubblicata sulla G.U. 53 del 5 marzo 2009, 53 del 5 marzo 2009, modifica l'articolo 1 del Codice Privacy, come segue:

Art. 4. Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche

1...8 (omissis)

9. All'articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».

In nome della trasparenza, esclusivamente nelle prestazioni lavorative di coloro che svolgono una funzione pubblica, è sospeso il diritto alla privacy.

Legge 166 del 20 novembre 2009

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

Le seguenti modifiche relative al Codice Privacy sono contenute esclusivamente nella suddetta Legge, pubblicata nella G.U. 274 del 24 novembre 2009, di conversione del **Decreto legge 135 del 25 settembre 2009**, pubblicato sulla G.U. 223 del 25 settembre 2009:

Art. 20-bis. (Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE)

1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al **comma 3 dell'articolo 130** sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo";

b) dopo il **comma 3 dell'articolo 130** sono inseriti i seguenti:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dall'**articolo 129**, il trattamento dei dati di cui all'**articolo 129, comma 1**, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'**articolo 7, comma 4, lettera b)**, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

3-ter. **Il registro di cui al comma 3-bis** è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

- e) *disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;*
- f) *obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;*
- g) *previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.*

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al **Garante;**

c) **all'articolo 162:**

1) *al **comma 2-bis**, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "**diecimila euro**";*

2) *è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

"2-quater. *La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo".*

- 2. **Il registro** *previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice.*
- 3. *All'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "sino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135".*
- 4. *All'articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:*
"1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico".
- 5. *Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Questa Legge istituisce un registro delle opposizioni al trattamento dei dati personali a fini promozionali che entrerà in vigore il 21 maggio 2010. Fino ad allora saranno possibili le telefonate, i fax, gli SMS e gli MMS senza consenso per coloro che hanno costituito le base dati di utenti di una rete di telecomunicazioni prima del 1 agosto 2005.

Legge 120 del 29 luglio 2010

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

La Legge, pubblicata sulla G.U. 175 del 29 luglio 2010, è relativa al nuovo Codice della Strada e modifica l'articolo 74 del Codice Privacy, come segue:

Art. 58.

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

- 1. *All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al **comma 1**, le parole: «di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata»;
- b) il **comma 2** e' sostituito dal seguente:
«2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento».

Il Codice della Strada definisce le nuove norme relative ai contrassegni per handicappati.

Legge 183 del 4 novembre 2010

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

La Legge, pubblicata sulla G.U. 262 del 9 novembre 2010, ripristina l'art.1 nella versione originale ed introduce il comma 3bis all'art.19, come segue:

Art. 14.

(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'**articolo 1**, l'ultimo periodo del **comma 1** e' soppresso;
- b) all'**articolo 19**, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«**3-bis.** Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)».

2. omissis

Il legislatore si è accorto di aver preso un "granchio" in quanto, con la precedente versione dell'art. 1 di cui alla Legge 15 del 4 marzo 2009 sopraccitata, tutti i dati personali, quindi anche quelli sensibili e giudiziari, dei dipendenti pubblici non godevano di alcuna protezione. Ora, quelli personali, per motivi di trasparenza come era negli intenti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, continuano a non godere di protezione, mentre i dati sensibili e giudiziari tornano ad essere soggetti al Codice Privacy.

Attendendo la prossima modifica al **Codice Privacy**, possiamo leggerne la versione consolidata o consultare la **Tabella delle modifiche per articolo**, alle pagine seguenti.

Cronologia delle modifiche agli articoli del Codice Privacy

Art.	comma	lett.	azione	modificato da provvedimento legislativo					note
				Tipo e No.	data	Art.	comma	lett.	
1	1	---	inserimento	Legge 15	2009-03-04	4	9	---	trasparenza P.A.
1	1	---	abrogazione	Legge 183	2010-11-04	14	1	---	trasparenza P.A.
19	3-bis	---	inserimento	Legge 183	2010-11-04	14	1	---	trasparenza P.A.
34	1-bis	---	inserimento	D.L. 112	2008-06-25	29	1	---	---
34	1-bis	---	sostituzione	Legge 133	2008-08-06	29	1	---	modifica D.L. 112/2008
36	1	---	inserimento	Legge 133	2008-08-06	29	5-bis	---	modifica D.L. 112/2008
37	1-bis	---	inserimento	Legge 138	2004-05-26	2-quinquies	1	a)	conversione D.L. 81/2004
38	2	---	sostituzione	D.L. 112		29	4	---	---
38	2	---	conversione	Legge 133	2008-08-06	29	4	---	---
44	1	a)	inserimento	Legge 133	2008-08-06	29	5-bis	---	modifica D.L. 112/2008
74	1	---	Sostituzione	Legge 120	2010-07-29	58	1	---	Codice della Strada
74	2	---	Sostituzione	Legge 120	2010-07-29	58	2	---	Codice della Strada
83	2-bis	---	inserimento	Legge 138	2004-05-26	2-quinquies	1	b)	conversione D.L. 81/2004
89	2-bis	---	inserimento	Legge 138	2004-05-26	2-quinquies	1	c)	conversione D.L. 81/2004
120	3	---	sostituzione	D.Lgs. 209	2005-09-07	352	1	---	Codice assicurazioni private
130	3	---	sostituzione	Legge 166	2009-11-20	20-bis	1	a)	Registro opposizioni trattamento
130	3-bis	---	inserimento	Legge 166	2009-11-20	20-bis	1	b)	Registro opposizioni trattamento
130	3-ter	---	inserimento	Legge 166	2009-11-20	20-bis	1	b)	Registro opposizioni trattamento
130	3-quater	---	inserimento	Legge 166	2009-11-20	20-bis	1	b)	Registro opposizioni trattamento
132	4-bis	---	inserimento	D.L. 144	2005-07-27	6	3	f)	norme anti-terrorismo
132	4-bis	---	sostituzione	Legge 155	2005-07-31	6	3	f)	modifica D.L. 144/05
132	4-ter	---	inserimento	Legge 48	2008-03-18	10	1	---	Convenzione crimini informatici
132	4-quater	---	inserimento	Legge 48	2008-03-18	10	1	---	Convenzione crimini informatici
132	4-quinquies	---	inserimento	Legge 48	2008-03-18	10	1	---	Convenzione crimini informatici
132	1-bis	---	inserimento	D.Lgs. 109	2008-05-30	2	1	b)	Direttiva 2006/24/CE
132	4-bis	---	abrogazione	D.Lgs. 109	2008-05-30	2	1	d)	Direttiva 2006/24/CE
132	1	---	sostituzione	D.L. 354	2003-12-24	3	1	---	---
132	1	---	sostituzione	Legge 45	2004-02-26	3	1	---	modifica D.L. 354/2003
132	1	---	inserimento	D.L. 144	2005-07-27	6	3	a)	norme anti-terrorismo
132	1	---	inserimento	D.L. 144	2005-07-27	6	3	b)	norme anti-terrorismo

Cronologia delle modifiche agli articoli del Codice Privacy

Art.	comma	lett.	azione	modificato da provvedimento legislativo					note
				Tipo e No.	data	Art.	comma	lett.	
132	1	---	conversione	Legge 155	2005-07-31	6	3	a)	---
132	1	---	conversione	Legge 155	2005-07-31	6	3	b)	---
132	1	---	sostituzione	D.Lgs. 109	2008-05-30	2	1	a)	Direttiva 2006/24/CE
132	2	---	sostituzione	D.L. 354	2003-12-24	3	1	---	---
132	2	---	sostituzione	Legge 45	2004-02-26	3	1	---	modifica D.L. 354/2003
132	2	---	inserimento	D.L. 144	2005-07-27	6	3	c)	norme anti-terrorismo
132	2	---	inserimento	D.L. 144	2005-07-27	6	3	d)	norme anti-terrorismo
132	2	---	conversione	Legge 155	2005-07-31	6	3	c)	---
132	2	---	conversione	Legge 155	2005-07-31	6	3	d)	---
132	2	---	abrogazione	D.Lgs. 109	2008-05-30	2	1	c)	Direttiva 2006/24/CE
132	3	---	sostituzione	D.L. 354	2003-12-24	3	1	---	---
132	3	---	sostituzione	Legge 45	2004-02-26	3	1	---	modifica D.L. 354/2003
132	3	---	sostituzione	D.L. 144	2005-07-27	6	3	e)	norme anti-terrorismo
132	3	---	conversione	Legge 155	2005-07-31	6	3	e)	---
132	4	---	sostituzione	D.L. 354	2003-12-24	3	1	---	---
132	4	---	sostituzione	Legge 45	2004-02-26	3	1	---	modifica D.L. 354/2003
132	4	---	abrogazione	D.Lgs. 109	2008-05-30	2	1	d)	Direttiva 2006/24/CE
132	5	---	sostituzione	D.L. 354	2003-12-24	3	1	---	---
132	5	---	sostituzione	Legge 45	2004-02-26	3	1	---	modifica D.L. 354/2003
132	5	---	sostituzione	D.Lgs. 109	2008-05-30	2	1	d)	Direttiva 2006/24/CE
132	5	a)	sostituzione	D.L. 354	2003-12-24	3	1	---	---
132	5	a)	conversione	Legge 45	2004-02-26	3	1	---	---
132	5	b)	sostituzione	D.L. 354	2003-12-24	3	1	---	---
132	5	b)	conversione	Legge 45	2004-02-26	3	1	---	---
132	5	b)	abrogazione	D.Lgs. 109	2008-05-30	2	1	d)	Direttiva 2006/24/CE
132	5	c)	sostituzione	D.L. 354	2003-12-24	3	1	---	---
132	5	c)	sostituzione	Legge 45	2004-02-26	3	1	---	modifica D.L. 354/2003
132	5	c)	abrogazione	D.Lgs. 109	2008-05-30	2	1	d)	Direttiva 2006/24/CE
132	5	d)	sostituzione	D.L. 354	2003-12-24	3	1	---	---
132	5	d)	conversione	Legge 45	2004-02-26	3	1	---	---
132	5	d)	sostituzione	D.Lgs. 109	2008-05-30	2	1	d)	Direttiva 2006/24/CE

Cronologia delle modifiche agli articoli del Codice Privacy

Art.	comma	lett.	azione	modificato da provvedimento legislativo					note
				Tipo e No.	data	Art.	comma	lett.	
132	6	---	sostituzione	D.L. 354	2003-12-24	3	1	---	---
132	6	---	abrogazione	Legge 45	2004-02-26	3	1	---	soppressione D.L. 354/2003
153	4	---	sostituzione	Legge 31	2008-02-28	47-quater	1	---	conversione D.L. 248/2007
154	1	a)	inserimento	D.Lgs. 109	2008-05-30	4	1	---	Direttiva 2006/24/CE
161	1	---	sostituzione	D.L. 207	2008-12-30	44	2	---	---
161	1	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	2	---	---
162	1	---	sostituzione	D.L. 207	2008-12-30	44	3	a)	---
162	1	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	3	a)	---
162	2	---	sostituzione	D.L. 207	2008-12-30	44	3	b)	---
162	2	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	3	b)	---
162	2-bis	---	inserimento	D.L. 207	2008-12-30	44	3	c)	---
162	2-bis	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	3	c)	---
162	2-bis	---	sostituzione	Legge 166	2009-11-20	20-bis	1	c)	Registro opposizioni trattamento
162	2-ter	---	inserimento	D.L. 207	2008-12-30	44	3	c)	---
162	2-ter	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	3	c)	---
162	2-quater	---	inserimento	Legge 166	2009-11-20	20-bis	1	c)	Registro opposizioni trattamento
162-bis	1	---	inserimento	D.Lgs. 109	2008-05-30	5	1	---	Direttiva 2006/24/CE
162-bis	1	---	sostituzione	D.L. 207	2008-12-30	44	4	---	---
162-bis	1	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	4	---	---
163	1	---	sostituzione	D.L. 207	2008-12-30	44	5	---	---
163	1	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	5	---	---
164	1	---	sostituzione	D.L. 207	2008-12-30	44	6	---	---
164	1	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	6	---	---
164-bis	1	---	inserimento	D.L. 207	2008-12-30	44	7	---	---
164-bis	1	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	7	---	---
165	1	---	sostituzione	D.L. 207	2008-12-30	44	8	---	---
165	1	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	8	---	---
169	1	---	sostituzione	D.L. 207	2008-12-30	44	9	a)	---
169	1	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	9	a)	---
169	2	---	sostituzione	D.L. 207	2008-12-30	44	9	b)	---
169	2	---	conversione	Legge 14	2009-02-27	44	9	b)	---

Cronologia delle modifiche agli articoli del Codice Privacy

Art.	comma	lett.	azione	modificato da provvedimento legislativo					note
				Tipo e No.	data	Art.	comma	lett.	
179	4	---	abrogazione	D.Lgs. 42	2004-01-22	184	1	---	Codice beni culturali
180	1	---	sostituzione	D.L. 158	2004-06-24	3	1	a)	convertito da Legge 188/2004
180	1	---	sostituzione	D.L. 266	2004-11-09	6	1	a)	convertito da Legge 306/2004
180	1	---	sostituzione	Legge 26	2005-03-01	6-bis	1	a)	conversione D.L. 314/2004
180	1	---	sostituzione	D.L. 273	2005-12-30	10	1	a)	---
180	1	---	conversione	Legge 51	2006-02-23	10	1	a)	---
180	3	---	sostituzione	D.L. 158	2004-06-24	3	1	b)	convertito da Legge 188/2004
180	3	---	sostituzione	D.L. 266	2004-11-09	6	1	b)	convertito da Legge 306/2004
180	3	---	sostituzione	Legge 26	2005-03-01	6-bis	1	b)	conversione D.L. 314/2004
180	3	---	sostituzione	D.L. 273	2005-12-30	10	1	a)	---
180	3	---	conversione	Legge 51	2006-02-23	10	1	a)	---
181	1	a)	abrogazione	Legge 138	2004-05-26	2-quinquies	1	d)	conversione D.L. 81/2004
181	1	a)	sostituzione	D.L. 158	2004-06-24	3	1	c)	convertito da Legge 188/2004
181	1	a)	sostituzione	D.L. 273	2005-12-30	10	1	b)	---
181	1	a)	sostituzione	Legge 21	2006-01-27	8-bis	2	---	conversione D.L. 314/2004
181	1	a)	sostituzione	Legge 51	2006-02-23	10	1	b)	modifica D.L. 273/05
181	1	a)	sostituzione	Legge 228	2006-07-12	1	1	---	conversione D.L. 173/2006
181	1	a)	sostituzione	D.L. 300	2006-12-28	6	1	---	convertito da Legge 17/2007
181	6-bis	---	inserimento	D.L. 354	2003-12-24	4	1	---	---
181	6-bis	---	sostituzione	Legge 45	2004-02-26	4	1	---	modifica D.L. 354/2003
183	1	f)	sostituzione	D.L. 354	2003-12-24	5	1	---	---
183	1	f)	ripristino	Legge 45	2004-02-26	5	1	---	modifica D.L. 354/2003